SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1993, n. 36.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità economica europea in data 10 dicembre 1991, che ha dichiarato la normativa italiana relativa al lavoro portuale incompatibile con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30, 48 e 86, del trattato CEE;

Considerato che la Commissione CEE ha invitato il Governo italiano a comunicare, entro il 30 settembre 1992, le misure che intende adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario;

Considerato, altresì, che la stessa Commissione si è riservata di avviare il procedimento di infrazione qualora, sempre entro il 30 settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a rendere la normativa nazionale conforme al diritto comunitario;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di libera concorrenza nel settore portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nuova disciplina delle attività portuali

1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1), 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.

2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali di carico, scarico, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorità marittime.

3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle imprese o titolo equipollente per le imprese appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea;

b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;

c) capacità finanziaria e di capitale adeguata alla attività da espletare;

d) organico di lavoratori da assumere alle dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.

5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva variazione.

6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità temporanea o distacco.

7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o dall'autorità marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle attività da espletare.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al rinnovo.

10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore.

12. L'ente portuale o l'autorità marittima possono rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima in relazione alle attività da espletare.

Art. 2.

Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile.

2. La società di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, può svolgere attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreché sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorità marittima.

3. Qualora la società di cui al comma 1 non possa svolgere attività di impresa o abbia personale in esubero, non può procedere all'assunzione di altro personale e può limitarsi ad avviare in mobilità temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative.

4. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di L. 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 4

Norme in favore dei lavoratori portuali

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 1.000 unità.

2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993 può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

3. Ai lavoratori, soci o dipendenti operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Commissioni consultive

1. È istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità marittima.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani.

4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposti dal Ministro della marina mercantile.

Art. 6.

Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine

1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci, oltreché ad attività relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione alle imprese di cui all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti:

a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttività del porto;

b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

3. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale.

4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

5. L'ente portuale o, dove non istituito l'autorità marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti.

6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale.

8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TESINI, *Ministro della marina mercantile*
GORIA, *Ministro delle finanze*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0092

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1993, n. 37.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti

pubblici economici ed il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente, con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque superare il valore dalla stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19».

Art. 2.

1. Alle obbligazioni e titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerro al Lambro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cerro al Lambro (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano numero 13.4/09219786/Gab. del 2 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerro al Lambro (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia Dommarco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerro al Lambro (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 2 ottobre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 9 ottobre e del 12 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Il prefetto invitava il sindaco a convocare nuovamente il consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, ma la seduta, all'uopo tenutasi in data 26 novembre 1992, risultava ancora una volta infruttuosa.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerro al Lambro (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Pia Dommarco.

Roma, 27 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0845

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Petilia Policastro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 3999 Gab. del 14 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 8 ottobre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 3 e 26 novembre, 1, 5 e 7 dicembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfredo Santo.

Roma, 27 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A0846

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Seravezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Seravezza (Lucca), a seguito delle dimissioni di quattro assessori che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lucca numero 3414/13.1.28/Gab. del 16 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Seravezza (Lucca) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Franceschelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Seravezza (Lucca) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 26 novembre e 4 dicembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lucca ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Seravezza (Lucca) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Renato Franceschelli.

Roma, 27 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A0847

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 febbraio 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 22 gennaio 1993, recante modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 6 della citata legge che demanda al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, l'individuazione delle modalità di rilascio della certificazione attestante il diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria secondo il vigente regime della partecipazione alla spesa in favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori a quelli indicati dai commi 2 e 3 dello stesso art. 6;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1993, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993;

Considerata la necessità di integrare, in prima applicazione, le modalità di consegna dell'autocertificazione e di rilascio dell'attestazione previste nel citato decreto in data 22 gennaio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 22 gennaio 1993, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*bis*. — *1*. Nella prima applicazione della disciplina relativa al presente decreto, l'autocertificazione di cui all'art. 2, comma 2, può essere presentata, oltre che ai presidi delle unità sanitarie locali, anche ai seguenti uffici:

a) comuni, comunità montane, circoscrizioni, comandi dei vigili urbani;

b) uffici distrettuali delle imposte dirette, uffici provinciali IVA e uffici del registro;

c) uffici postali;

d) amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed altri enti pubblici, limitatamente al personale ad essi appartenente.

A decorrere dal 1° marzo 1993, l'autocertificazione può essere altresì presentata alle farmacie contestualmente all'utilizzazione di una ricetta medica. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare forme e modalità integrative di presentazione dell'autocertificazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano attestazione di ricevuta dell'autocertificazione ponendo sulla stessa il timbro dell'ufficio e la firma dell'impiegato addetto, dopo aver accertato solamente l'avvenuta compilazione e sottoscrizione del modulo, esclusa ogni altra valutazione di merito. Tali soggetti trasmettono i moduli di autocertificazione alle unità sanitarie locali di competenza entro il mese successivo alla data di rilascio della attestazione».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro delle finanze
GORIA

93A0944

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 1993.

Rimozione dalle cariche di un consigliere e assessore del comune di Acireale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Pasquale Alfredo Borgese è stato eletto consigliere del comune di Acireale (Catania) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore in data 13 ottobre 1992;

Considerato che il predetto amministratore risulta soggetto abitualmente dedito a traffici illeciti, che vive con i proventi di attività delittuose e che a suo carico sono emersi rilevanti collegamenti con esponenti della criminalità organizzata;

Considerato che la presenza nel civico consesso di un soggetto socialmente pericoloso determina un grave rischio di inquinamento della vita amministrativa dell'ente e ingenera diffuso allarme sociale con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Acireale (Catania);

Visto il decreto del prefetto di Catania n. 1404/Gab. del 17 dicembre 1992;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Pasquale Alfredo Borgese è rimosso dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Acireale (Catania).

Roma, 27 gennaio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Pasquale Alfredo Borgese è stato eletto consigliere del comune di Acireale (Catania) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e nominato assessore in data 13 ottobre 1992.

A seguito di accertamenti svolti dalla autorità giudiziaria, è emerso che il predetto amministratore è abitualmente dedito a traffici illeciti, vive solitamente con i proventi di attività delittuose ed è legato da assidue frequentazioni a soggetti appartenenti al sodalizio criminoso facente capo a Camillo Fichera.

A carico del Borgese sono, inoltre, emersi collegamenti con altri elementi affiliati al sopraindicato gruppo e ritenuti vicini al clan mafioso dei Laudani. Invero lo stesso è considerato il referente politico di detta associazione mafiosa e pertanto soggetto socialmente pericoloso per il grave rischio di infiltrazione nelle pubbliche istituzioni di interessi contrastanti con quelli pubblici ed addirittura coincidenti con quelli della criminalità organizzata.

Nei confronti del suddetto amministratore la procura distrettuale di Catania ha avviato il procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Per quanto sopra esposto si rileva che il comportamento tenuto dal Borgese si pone in netto contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e compromette gravemente la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

La permanenza dell'amministratore negli organi istituzionali del comune, oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, espone altresì l'ente ad una elevata potenzialità di inquinamento ed ingenera, nel contempo, allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Catania, accertato il configurarsi dell'ipotesi disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione e, nelle more, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, con decreto in data 17 dicembre 1992 n. 1404/Gab., ha disposto la sospensione del sig. Pasquale Alfredo Borgese dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Acireale (Catania).

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Pasquale Alfredo Borgese dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Acireale, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Pasquale Alfredo Borgese dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Acireale (Catania).

Roma, 26 gennaio 1993

Il direttore generale: MALPICA

93A0848

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 gennaio 1993.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 15,875%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge

9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 27,875 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 28 gennaio 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

93A0849

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Pistoia dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 2 ottobre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Pistoia non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Pistoia è accertato per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0813

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Rieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Rieti dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 29 settembre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Rieti non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Rieti è accertato per il giorno 29 settembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0814

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Rieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Rieti dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 29 settembre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di secondo grado di Rieti non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Rieti è accertato per il giorno 29 settembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0815

DECRETO 30 dicembre 1992

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Alba.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Cuneo dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 1° ottobre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Alba non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Alba è accertato per il giorno 1° ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0816

DECRETO 30 dicembre 1992

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Sciacca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Agrigento dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 2 ottobre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Sciacca non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Sciacca è accertato per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0817

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Siena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Siena dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in

data 22 settembre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Siena non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Siena è accertato per il giorno 22 settembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0818

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Saluzzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Cuneo dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 2 ottobre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Saluzzo non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Saluzzo è accertato per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0819

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Acqui Terme.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Alessandria dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 2 ottobre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Acqui Terme non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Acqui Terme è accertato per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0820

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Alessandria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Alessandria dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 2 ottobre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Alessandria non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Alessandria è accertato per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0821

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Modena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Modena dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 1° ottobre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Modena non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Modena è accertato per il giorno 1° ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0822

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Agrigento dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 2 ottobre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di secondo grado di Agrigento non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Agrigento è accertato per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0823

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catania dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 2 ottobre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di secondo grado di Catania non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Catania è accertato per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0824

DECRETO 30 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Matera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Matera dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 29 settembre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Matera non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta.

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Matera è accertato per il giorno 29 settembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro GORIA

93A0850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1993

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori molisani», in Campobasso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 1991, con il quale il dott. Giovanni Zurlo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori molisani», con sede in Campobasso, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 16 giugno 1986, in sostituzione del dott. Michele Critani;

Vista la nota del 31 ottobre 1992, con la quale il dott. Giovanni Zurlo ha comunicato la propria indisponibilità ad assolvere l'incarico conferitogli;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore:

Decreta:

Il dott. Michele Maurizio, nato a Guardiagea il giorno 11 marzo 1940, residente a Campobasso in via Italo Svevo, 71, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori molisani», con sede in Campobasso, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 16 giugno 1986 in sostituzione del dott. Giovanni Zurlo, dimissionario.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A0851

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 febbraio 1993

Finanziamento degli enti locali compresi nei parchi nazionali e regionali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349,

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, agli enti locali territoriali il cui territorio è compreso anche parzialmente nelle aree dei parchi nazionali e regionali è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per l'effettuazione, nel territorio compreso entro i confini del parco, di interventi, impianti ed opere previste nel piano del parco di cui agli articoli 12 e 25 della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Preso atto che i predetti interventi, impianti ed opere sono individuati all'art. 7, comma 1, lettere *a)-h)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei seguenti: restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; recupero dei nuclei abitati rurali; opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; attività culturali nei campi di interesse del parco; agriturismo; attività sportive compatibili; strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili,

Ritenuto che a tenore dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per i parchi nazionali istituiti direttamente per legge la delimitazione provvisoria integra una prima delimitazione di confini del parco in relazione alla quale è inscindibilmente collegata la contestuale adozione di misure di salvaguardia;

Rilevato che l'anticipazione delle predette incentivazioni rispetto alla istituzione del parco è espressamente prevista nell'art. 6, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, laddove consente di attivare le misure di

incentivazione sulla base della mera individuazione delle aree da proteggere, sin dalla pubblicazione del programma di salvaguardia e della adozione delle misure di salvaguardia;

Considerato che ai sensi della predetta disposizione la priorità nella concessione di finanziamenti è riconosciuta a favore degli interventi da realizzare nel territorio compreso nell'area da proteggere da parte delle province e dei comuni ancor prima della costituzione degli organi provvisori di gestione;

Visto che, pertanto, sussistono i presupposti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per la concessione delle misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge stessa;

Considerato pertanto che le province ed i comuni possono avviare interventi nelle suddette aree con diritto ad una priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali;

Ritenuto, altresì, che l'istituzione degli organi di gestione provvisoria consentirà di integrare l'individuazione degli interventi da inserire successivamente nel piano del parco a termine degli articoli 12 e 25;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni:

Decreta:

Art. 1.

1. Gli enti locali compresi nell'ambito del parco possono inviare copia delle richieste di finanziamento relative alla erogazione di contributi statali e regionali al Ministero dell'ambiente che provvede a richiedere entro dieci giorni dalla comunicazione agli enti erogatori l'adempimento di quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Le singole amministrazioni statali e regionali sono tenute a comunicare al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, tutti gli atti di concessione di finanziamento statale e regionale per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)-h)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le amministrazioni stesse forniscono al Ministro dell'ambiente ed all'ente locale interessato, tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare le priorità riconosciute a favore degli interventi individuati da province e comuni nelle aree delimitate con i decreti del Ministro dell'ambiente 4 dicembre 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992. Dei relativi atti di determinazione dei criteri è inviata copia al Ministro dell'ambiente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro: RIPA DI MEANA

93A0908

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Ripartizione della somma pari a 75 miliardi di lire a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete a valere sui finanziamenti del Fondo sanitario nazionale 1992, parte in conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della suddetta legge n. 412/1991 che ha autorizzato gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali a contrarre mutui per complessivi 100 miliardi di lire nell'anno 1992, per le esigenze di manutenzione straordinarie e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 15 dicembre 1992, concernente la ripartizione della somma pari a 75 miliardi di lire in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per l'assunzione di mutui per le finalità anzidette;

Ritenuto di condividere i criteri e i parametri proposti dal Ministro della sanità;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 3 dicembre 1992;

Delibera:

Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, sono autorizzati a contrarre mutui decennali a valere sui finanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1992, per complessivi 75 miliardi di lire.

Detto importo è ripartito tra gli istituti interessati, come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1992 IN CONTO CAPITALE

FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI PUBBLICI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

ISTITUTI	Assegnazioni (in milioni)
Istituto neurologico C. Besta - Milano	3.400
Ospedale maggiore - Milano	9.784
Policlinico S. Matteo - Pavia	10.349
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano	6.760
Istituto per l'infanzia Burlo Garofalo - Trieste	3.682
Istituto G. Gaslini - Genova	6.234
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova	4.264
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna	6.224
Istituto nazionale riposo e cura anziani (I.N.R.C.A.) - Ancona	6.843
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma	5.883
Fondazione Sen. G. Pascale - Napoli	4.710
Istituto gastroenterologico S. De Bellis - Castellana Grotte (Bari)	2.026
Ospedale oncologico - Bari	2.149
Centro riferimento oncologico - Aviano (Pordenone)	2.692
Totale	75.000

93A0853

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Rettifiche alla deliberazione in materia di pensionamento anticipato adottata in data 12 giugno 1992 in favore della Federconsorzi e delle società collegate.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1992, n. 406, con il quale è stata confermata, per il periodo successivo al 21 agosto 1992, la validità della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, non convertito in legge;

Vista la propria deliberazione, adottata il 12 giugno 1992, con la quale, nel ripartire il contingente di 25.000 unità previsto dalla legge, era stato assegnato alla Federconsorzi un numero massimo di 150 unità;

Vista la comunicazione con la quale la Federconsorzi fa presente che delle 150 unità in possesso dei requisiti solo 120 ne hanno usufruito e chiede che i residui trenta posti siano ripartiti tra le imprese controllate cui erano stati concessi prepensionamenti in numero inferiore alla richiesta inoltrata;

Ritenuto di dover favorire il massimo utilizzo dei benefici da parte delle imprese al fine di dare, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla legge, piena attuazione al disposto legislativo;

Delibera:

Il riparto dei prepensionamenti concessi alla Federconsorzi ed alle imprese da essa controllate con la deliberazione adottata il 12 giugno 1992 è così determinato:

Federconsorzi	120 unità
Arsol	10 »
Carpi	12 »
Massalombarda Colombani	21 »
Siapa	45 »
Sasa	24 »
Silia	10 »
Sitoco	8 »
Sis	3 »
Fabb. concimi e prodotti chimici della Campania	2 »
Sitpa	1 »

Il termine assegnato per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti resta fissato al 31 dicembre 1992.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A0854

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Rettifiche alla deliberazione in materia di pensionamento anticipato adottata in data 12 giugno 1992 in favore dei Consorzi agrari di Ravenna, Rieti-Terni, Viterbo, Ferrara e Rovigo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1992, n. 406, con il quale è stata confermata, per il periodo successivo al 21 agosto 1992, la validità della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, non convertito in legge;

Vista la propria deliberazione, adottata il 12 giugno 1992, con la quale, nel ripartire il contingente di 25.000 unità previsto dalla legge, erano stati assegnati ai Consorzi agrari di Ravenna, Rieti-Terni e Viterbo rispettivamente 13, 5 e 8 unità;

Vista la comunicazione con la quale l'Associazione nazionale dei Consorzi agrari fa presente che 5 dipendenti dei Consorzi sopracitati non hanno usufruito del beneficio e chiede che i 5 posti residui siano riassegnati ai Consorzi di Ferrara e Rovigo cui erano stati concessi prepensionamenti in numero inferiore alla richiesta inoltrata;

Ritenuto di dover favorire il massimo utilizzo dei posti da parte dei beneficiari al fine di dare, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla legge, piena attuazione al disposto legislativo;

Delibera:

Il riparto dei prepensionamenti concessi ai Consorzi agrari di Ravenna, Rieti-Terni, Viterbo, Ferrara e Rovigo con la deliberazione adottata il 12 giugno 1992 è così determinato:

Consorzi:

Ravenna	10	unità
Rieti-Terni	4	»
Viterbo	7	»
Ferrara	28	»
Rovigo	31	»

Il termine assegnato per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti resta fissato al 31 dicembre 1992.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A0855

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione dell'11 giugno 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico, 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso specificato.

Nell'art 39, relativo al corso di laurea in chimica industriale, il dodicesimo comma è così riformulato.

Il biennio si articola in quattro diversi indirizzi:

a) ricerca e sviluppo dei materiali;

b) ricerca e sviluppo dei prodotti;

c) chimico - biotecnologico;

d) elettrochimica e chimica fisica applicate.

Agli insegnamenti irrinunciabili per gli indirizzi va aggiunta la disciplina: elettrochimica (per elettrochimica e chimica fisica applicate).

Nel medesimo art. 39 l'elenco degli insegnamenti opzionali per gli indirizzi è soppresso e sostituito dal seguente:

affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;

analisi chimica degli alimenti;

analisi e simulazione dei processi chimici;

biochimica industriale;

bioconversioni industriali;
biopolimeri;
chemiometria;
chimica analitica degli inquinanti;
chimica analitica separativa;
chimica bioinorganica;
chimica bioorganica;
chimica computazionale;
chimica degli alimenti;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei composti organometallici;
chimica merceologica;
chimica metallorganica;
chimica dei metalli e delle leghe;
chimica dei processi biotecnologici;
chimica del restauro;
chimica dell'ambiente;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica delle macromolecole;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dello stato solido;
chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;
chimica e tecnologia degli intermedi;
chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
chimica e tecnologia dei materiali;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici;
chimica e tecnologia della catalisi;
chimica e tecnologia della cellulosa e della carta;
chimica fisica ambientale;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dei polimeri;
chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
chimica fisica della catalisi;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica fisica organica;
chimica inorganica industriale;
chimica organica applicata;
chimica organica industriale;
cinetica chimica e dinamica molecolare;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
cristallochimica;
didattica della chimica;
economia e organizzazione aziendale;
elettrochimica;
elettrochimica applicata;
elettrometallurgia;
fotochimica;
igiene applicata;
igiene industriale;
impianti biotecnologici;
impianti dell'industria alimentare;
laboratorio di chimica delle macromolecole;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
meccanismi di reazione in chimica organica;
metallurgia;
metallurgia dei metalli non ferrosi;
metallurgia fisica;
metodi analitici in chimica industriale;
metodi fisici in chimica inorganica;
metodi fisici in chimica organica;
metodi matematici e statistici;
misure elettriche;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
polimeri per usi speciali;
processi dell'industria alimentare;
processi di separazione;
processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
processi industriali della chimica fine;
radiochimica;
recupero e riciclo dei materiali;
scienza dei materiali;
scienza dei metalli;
scienza e tecnologia dei materiali compositi;
scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
siderurgia;
sintesi e tecniche speciali inorganiche;
sintesi e tecniche speciali organiche;
sperimentazione industriale ed impianti pilota;
spettroscopia molecolare;
stereochimica;
struttura della materia;
strutturistica chimica;
sviluppo dei processi biotecnologici;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
tecnologie chimico-agrarie;
teoria dello sviluppo dei processi chimici;
termodinamica chimica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 ottobre 1992

Il rettore: MANTEGAZZA

93A0858

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso

L'art. 54 del titolo XIX dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 91/92), è sostituito dal seguente nuovo articolo:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Articolo unico

Art. 54 *(Titolo XIX)*. — La scuola conferisce il diploma di specializzazione in diritto e procedura penale.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di diritto penale.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto e procedura penale. In connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la preparazione culturale specifica degli specializzandi, la scuola promuove ricerche scientifiche in diritto e procedura penale, organizza convegni di studio, seminari, conferenze e cura pubblicazioni. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali la scuola può stipulare convenzioni con scuole, centri istituti, dipartimenti, enti privati o pubblici anche stranieri

La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni

Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza ed in scienze politiche. Possono essere iscritti alla scuola, inoltre, coloro i quali siano forniti di titoli di studio equivalenti conseguiti all'estero.

Il numero massimo degli iscritti è di venticinque per ogni anno, e di settantacinque per l'intero corso di studi.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che, in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 ed eventuali successive modificazioni.

La commissione giudicatrice, su proposta del consiglio della scuola, può riservare una quota dei posti messi a concorso, entro un massimo pari al 20%, a favore dei concorrenti stranieri.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Anno.

storia del diritto e della procedura penale;

teoria generale del diritto penale;

dottrine generali del processo penale;

metodologia della ricerca criminologica.

II Anno:

principi costituzionali del diritto e della procedura penale;

casistica del diritto penale;

casistica della procedura penale;

criminologia generale.

III Anno:

diritto penitenziario e dell'esecuzione penale;
diritto e procedura penale comparati;
sociologia giuridica penale;
medicina legale.

In aggiunta ai corsi degli insegnamenti obbligatori per ogni anno di corso, lo specializzando dovrà frequentare un seminario attivato, con deliberazione del consiglio della scuola su proposta del direttore, su una singola disciplina o su insegnamenti raggruppati e coordinati. A questi seminari possono essere chiamati a collaborare, nel rispetto della legislazione vigente, docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possano assicurare il più alto livello culturale e di preparazione specialistica.

I seminari integrativi della didattica possono essere attivati, con l'indirizzo specifico verso l'applicazione pratica, su una o più discipline coordinate, non comprese nell'elenco delle materie obbligatorie.

Sono materie integrative per i fini di cui al comma precedente:

diritto internazionale penale;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario;
diritto penale dell'ambiente;
diritto e procedura penale minorile;
diritto e procedura penale militare;
procedimenti speciali;
teoria delle prove penali;
diritto di polizia;
criminologia storica;
criminalistica;
scienza e tecnica della prevenzione e dei controlli;
scienza e tecnica penitenziaria;
psicopatologia criminale;
psicologia giudiziaria;
sociologia criminale.

La frequenza dei corsi è obbligatoria. I corsi di studio della scuola di specializzazione sono corsi ufficiali universitari.

All'inizio di ogni anno accademico, il consiglio, in relazione all'attività didattica e di formazione specialistica da svolgere, fisserà le modalità di frequenza alla predetta attività ed ai seminari da svolgersi presso la scuola, nonché la frequenza necessaria per sostenere gli esami che comunque non potrà essere inferiore al 50% delle attività collettive del singolo corso.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in diritto e procedura penale.

Le borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università su indicazione del consiglio della scuola. La scuola è finanziata da contributi ordinari e straordinari, assegnati come per legge, da lasciti e donazioni che verranno regolarmente imputati nel bilancio dell'Università.

Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore ed è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali siano affidate le attività didattiche della scuola.

Al consiglio della scuola partecipano anche i rappresentanti degli specializzandi come stabilito dall'art. 14, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il consiglio individua le esigenze didattiche cui si deve far fronte mediante contratto e provvede alla relativa proposta, indicando i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare. Il consiglio, oltre a decidere su tutte le attività di cui ai precedenti commi ha le competenze attribuite dalla vigente normativa.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa, che è eletto dal consiglio della scuola. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore della scuola può delegare a uno o più membri del consiglio della scuola lo svolgimento di attività relative ai fini istituzionali della scuola.

Il presente decreto sarà pubblicato nalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1992

Il rettore: TECCE

93A0856

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici-cittadini di stati membri della Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 128 al 140 relativi al vecchio ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica vengono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, dai seguenti articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA

Art. 128. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Art. 129. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 130. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e le strutture convenzionate.

Art. 131. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 132. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) patologia speciale e metodologia clinica;

c) diagnostica clinica e di laboratorio;

d) terapia chirurgica generale e speciale;

e) tecniche operatorie.

Art. 133. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia descrittiva e chirurgica;

fisiopatologia e semeiotica funzionale;

anatomia e istologia patologica;

anestesia e rianimazione;

tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:

metodologia clinica chirurgica;

chirurgia generale (per la patologia intersistemica);

riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica e diagnostica differenziale delle malattie apparato digerente;

patologia clinica;

diagnostica per immagini;

tecnica e diagnostica endoscopica;

chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica;

terapia chirurgica di elezione;

terapia chirurgica di urgenza;

terapia chirurgica pediatrica;

terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie:

tecniche operatorie di chirurgia generale;

tecniche operatorie del tubo digerente;

tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;

tecniche operatorie di chirurgia vascolare;

tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, ecc.).

Art. 134. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Propedeutica (ore 270):

anatomia descrittiva e chirurgica	ore	50
fisiopatologia e semeiotica funzionale	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	50
anestesia e rianimazione	»	25
tecnologie biomediche	»	65

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):

metodologia clinica chirurgica	»	40
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	50

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 40):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Propedeutica (ore 95):

anatomia ed istologia patologica	ore	40
anestesia e rianimazione	»	55

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):

metodologia clinica chirurgica	»	60
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	90

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):

diagnostica per immagini	»	40
tecnica e diagnostica endoscopica	»	65
patologia clinica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 60):

riabilitazione in chirurgia digestiva	ore	60

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 225):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	ore	60
diagnostica per immagini	»	60
tecnica diagnostica endoscopica	»	75
chirurgia generale	»	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 35):

terapia endoscopica	»	35

Tecniche operatorie (ore 50):

tecniche operatorie di chirurgia generale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):

terapia endoscopica	»	55
terapia chirurgica di elezione	»	65
terapia intensiva	»	80

Tecniche operatorie (ore 140):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie di chirurgia generale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 30):

chirurgia generale	ore	30

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):

terapia chirurgica di elezione	»	60
terapia chirurgica pediatrica	»	60
terapia chirurgica d'urgenza	»	60

Tecniche operatorie (ore 190):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie dei trapianti	»	30
tecniche operatorie di chirurgia vascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 135. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i seguenti laboratori e reparti:

semeiotica chirurgia, presso il complesso integrato Columbus, ospedale Fatebenefratelli - Villa San Pietro.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1992

Il rettore: GARACI

93A0857

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 484, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale»

Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 484, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 19 dicembre 1992.

93A0884

Mancata conversione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 19 dicembre 1992.

93A0885

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un immobile sito in Firenze, via Cesare Guasti, 12, del valore di L. 350.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Londero con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe De Martino Norante, notaio in Firenze, numero di repertorio 18284.

93A0864

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca dello scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Orion - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Giugliano.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1993 il decreto ministeriale 22 aprile 1991 limitatamente al numero d'ordine 11 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori della società cooperativa «Orion - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Giugliano (Napoli), è stato revocato.

93A0861

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 i poteri conferiti al dott. Francesco Meloni, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio oleario sardo», con sede in Sassari, sono stati prorogati fino a sei mesi successivi alla data del decreto medesimo.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 è stata prorogata, per un periodo di sei mesi, la gestione commissariale della società cooperativa «Garbagnate Due», con sede in Garbagnate (Milano), e ne è stato nominato commissario governativo il dott. Francesco Bertolini in sostituzione dell'avv. Mario Sossio Mosca.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 il dott. Torquato Errique*z* è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cons. Aut. A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Altamura (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 2 giugno 1989 in sostituzione della dott.ssa Matilde Nota, dimissionaria.

93A0862

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio «Mazzatinti» di Gubbio ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Perugia, prot. n. 8580/sett. I del 16 novembre 1987, il liceo ginnasio «Mazzatinti» di Gubbio è stato autorizzato ad accettare l'eredità di un immobile sito in Gubbio, offerto dalla defunta sig.ra Fiorucci Cristina ved. Vispi, tale eredità è destinata all'istituzione di due borse di studio.

93A0863

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 17 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 17 febbraio 1993

Dollaro USA	1546,87
ECU	1843,10
Marco tedesco	949,41
Franco francese	280,23
Lira sterlina	2237,55
Fiorino olandese	843,12
Franco belga	46,04
Peseta spagnola	13,195
Corona danese	247,38
Lira irlandese	2314,58
Dràcma greca	7,060
Escudo portoghese	10,362
Dollaro canadese	1224,76
Yen giapponese	12,885
Franco svizzero	1027,82
Scellino austriaco	134,92
Corona norvegese	223,08
Corona svedese	207,72
Marco finlandese	264,65
Dollaro australiano	1062,70

93A0943

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è determinata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1993:

compenso annuo lordo: L. 40.000.000;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute degli organi sociali del Fondo stesso, con il limite di una sola medaglia per una stessa giornata, anche nel caso di partecipazione a più riunioni: L. 200.000.

93A0860

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, recante disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1993 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, recante disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, alla Thomas Cook Italia Ltd., corrente in Roma, via Maria Adelaide, 8, esercente l'attività di cambiavalute.

93A0886

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Brescia, Brindisi, Foggia, Genova, Latina, Napoli, Parma, Perugia, Reggio Calabria, Treviso e Varese.

Con decreto ministeriale n. 1/11827 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 27.785.658.514, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 27.805.105.529 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/12393 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.940.790.500 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.973.042.146 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11147 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.605.372.313, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.611.671.676 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11861 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Genova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.134.227.500, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.211.421.832 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11886 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Genova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.088.081.206, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.098.369.478 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/13334 del 2 gennaio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Latina è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.911.723.900, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 5.457.471.000,corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.459.274.000 iscritto a nome del contribuente Di Maio Salvatore.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Latina darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/12321 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 25.886.964.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 25.892.094.000 iscritto a nome della ditta Maradona Diego Armando.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/12323 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 37.595.862.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 37.599.304.420 iscritto a nome della ditta Terracciani Margherita.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11875 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 37.771.884.805, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 37.802.658.540 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11029 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Parma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.147.854.509 pari all'80% dell'importo richiesto di L. 6.434.818.137,corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.422.499.276 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Parma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/12352 del 25 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Perugia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 794.932.500 pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.324.887.482, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.337.010.978 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Perugia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11698 del 19 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.995.914.050, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.027.656.290 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11759 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Treviso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.609.672.815.793, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 15.077.684.299.050 iscritto a nome dei contribuenti Brunello Silvio e Brunello Bruno.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11697 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.444.698.794, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 2.889.397.589, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.903.808.260 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/11978 del 24 novembre 1992, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 37.921.308.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 37.929.353.052 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A0868

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
909 AR	S.B.S. S.r.l.	Arezzo
971 AR	Argentoblu S.r.l.	Arezzo
1058 AR	Orex S.p.a.	Arezzo
1027 AR	Mondo Oro S.r.l.	Arezzo

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N. punzoni smarriti
1376 AL	Randi Luigi	Valenza	3
2383 AL	Canepari Sergio	Valenza	5
20 BO	Cassanelli Aldo di Beghelli W.	Bologna	1
124 LT	Tessari Giovan Battista	Latina	4
512 MI	Creperio Pino	Milano	1
1110 MI	Union Or Soc. p.az.	Milano	2
1307 MI	Ponti Claudio	Brugherio	1
1500 VI	Saudi Gold Italia S.r.l	Altavilla Vicentina	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
206 AL	Bagna & Ferraris	Valenza
341 AL	Barberis Elio	Valenza
347 AL	Frascaroli Rino	Valenza
902 AL	Panelli Mario e sorella	Valenza
933 AL	Rossi Silvano	Valenza
960 AL	Rizzetto Adriano	Valenza
1024 AL	Boccalatte Bruno	Valenza
1095 AL	Bema di Beretta e Maranzana	Valenza
1185 AL	Lenti Giuseppe	Valenza
1316 AL	Garavelli Alberto	Valenza
1350 AL	Ponzano Pier Giorgio S.r.l.	Valenza
1404 AL	F.lli Picchio e Santo	Valenza
1414 AL	Zanet Guido	S. Salvatore
1597 AL	Manna Antonio	Valenza
1648 AL	Camurati Dario	Valenza
1709 AL	Principato Salvatore	Valenza
1826 AL	Siccardi Vincenzo	Valenza
1833 AL	Guasco Crispino	Valenza

Marchio	Ragione sociale	Sede
2105 AL	Rossi Gianpietro	Valenza
2199 AL	Amisano Carlo	Valenza
2848 AL	Vescovo Romano	Ticineto
3027 AL	D'Ettorre Gianfranco	Valenza
3062 AL	Lanza Luigi	Pecetto
3260 AL	Corbelli Ottavio	Valenza
393 AR	L.A.R.P. di Carnevali G. & C. S.n.c.	Arezzo
814 AR	EN.OR. S.r.l.	Arezzo
1132 AR	Tazzini Giuseppa & C. S.n.c.	Arezzo
135 BO	Argento Artistico di Righi G.	Ozzano Emilia
263 BO	Senza Frontiere di Bergonzoni E.	Bologna
92 CO	Bruzzini Export S.r.l.	Castelmarte
150 FO	Bartolini Alessandra	Rimini
66 MC	Italgold di Elisei Sergio	Recanati
72 MC	Fioretti Ilio	Tolentino
10 MN	Ghingo Fabio Francesco	Marmirolo
53 NO	Barberis Antonio	Omegna
139 PA	Colombo Enrico	Palermo
10 PT	Gold Art di Turchi Gabriele	Pistoia
21 RE	Ruozzi Silvano	Reggio Emilia
320 RM	Corazza Giuseppe	Roma
57 TN	Tomasi Ilario S.n.c.	Trento
346 VA	Petite Solage di Bosio Riccardo	Caronno Pertusella
102 VE	Rigattieri Massimo	Venezia
171 VE	Simonato Lodino	Pianiga
174 VE	Alberto Valdin di Crosera Enzo	Marghera
179 VE	Bianchini Walter	Venezia
245 VE	La Vetro Gioielli Ceramica Veneziana	Venezia
252 VE	Zancan Alessandro	Venezia
253 VE	Ardizzon Stefano	Venezia
463 VI	Zonta Antonio	Bassano del G.
614 VI	Gonella Sereno	Dueville
1707 VI	Ranzan & Grande S.d.f.	Vicenza

93A0866

Rilascio alla società «Ellebi S.r.l. - Società di revisione», con sede legale in Pescantina, dell'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1993 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Ellebi S.r.l. - Società di revisione», con sede legale in Pescantian (Verona), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 apirle 1940, n. 531.

93A0865

MINISTERO DELL'AGRICOLUTRA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa» deve essere ottenuto mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

Asprinio, minimo l'85 per cento;

altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati rispettivamente per i territori ricadenti rispettivamente nelle province di Napoli e Caserta, fino ad un massimo del 15%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa», preparato nel tipo spumante, deve essere ottenuto esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti dal solo vitigno Asprinio.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Asprinio di Aversa» devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno, in provincia di Caserta; Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo in provincia di Napoli.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Asprinio di Aversa» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idoeni ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente quelli allevati in contro-spalliera con esclusione dei vigneti ubicati nei fondovalli e su terreni particolarmente umidi.

In deroga al paragrafo precedente, per salvaguardare la tipica forma di allevamento ad «alberata aversana», da considerarsi bene ambientale e culturale della zona, sono consentiti gli impianti allevati in forma verticale e ubicati su terreni sciolti, leggeri, facilmente lavorabili, profondi, purché con adeguata sistemazione idraulica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima, nel caso di impianti allevati ad alberata non dovrà eccedere i 4 chilogrammi di uva per metro quadrato di parete ed i 2,4 quintali di uva per ceppo con un numero massimo di 50 ceppi per ettaro di terreno. Nel caso di vigneti specializzati allevati a controspalliera la resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 per cento i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone

immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela dei vini d'origine ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50 per cento.

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante oppure provenienti dalle alberate dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50 per cento, purché la destinazione alla spumantizzazione o la provenienza dall'alberata vengano espressamente indicate nella denuncia annuale delle uve presentate alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione Campania, consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nel territorio amministrativo delle province di Caserta, Napoli e Benevento, a condizione che le ditte interessate che ne fanno richiesta, dimostrino di aver vinificato, nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in vigore nel presente disciplinare di produzione, vini del tipo di quelli qui regolamentati.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Gli eventuali superi sono da classificarsi, se ne hanno le caratteristiche, fra i vini da tavola, anche ad indicazione geografica.

Le operazioni di preparazione del vino a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa» nel tipo spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 o autorizzate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Per il solo tipo spumantizzato in autoclave è facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione Campania, consentire per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, che le operazioni sopra indicate siano effettuate in stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata nell'art. 3 o autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa», preparato nel tipo spumante deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: fine, fragrante, caratteristico;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 8 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto secco netto minimi.

Art. 7.

Per i vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti allevati ad alberata è obbligatorio indicare sulla denuncia di produzione delle uve, sui registri e sui documenti previsti dalla normativa vigente, nonché nell'etichettatura, la menzione aggiuntiva «alberata» o «vigneti ad alberata».

Nel caso dell'etichettatura della menzione deve essere riportata immediatamente al di sotto della qualifica «denominazione di origine controllata».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Asprinio di Aversa» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, mentre tale indicazione è facoltativa per il tipo spumante.

Art. 8.

È vietato usare, assieme alla denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa» qualsiasi qualificazione aggiuntiva all'infuori da quella prevista dall'articolo precedente, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e simili non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

93A0867

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Foggia, Lecce, Gallipoli e Fasano

La giunta della regione Puglia con atto n. 6790 del 17 novembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Foggia per l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare.

La giunta della regione Puglia con atto n. 6791 del 17 novembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Lecce, per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'istituto «Buon Pastore» da adibirsi a sede del dipartimento di lingua e letteratura straniera dell'Università agli studi.

La giunta della regione Puglia con atto n. 6917 del 20 novembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato in variante al piano regolatore generale vigente del comune di Gallipoli, il progetto per la realizzazione dell'impianto di depurazione consortile per il trattamento dei liquami.

La giunta della regione Puglia con atto n. 7380 del 28 novembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la realizzazione di un edificio per centrale telefonica in via Savona, frazione di Torre Canne, in variante al piano regolatore generale del comune di Fasano (Brindisi).

La giunta della regione Puglia con atto n. 7381 del 28 novembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la realizzazione di un edificio per centrale telefonica nella frazione di Pezze di Greco, in variante al piano regolatore generale del comune di Fasano (Brindisi).

La giunta della regione Puglia con atto n. 7382 del 28 novembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato la realizzazione di un edificio per centrale telefonica in Montalbano alla via Alfieri, in variante al piano regolatore generale del comune di Fasano (Brindisi).

93A0869

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 recante: «Organizzazione interna del Dipartimento delle entrate». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1993)

All'art. 4, comma 3, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con provvedimento del *competente* direttore generale ...», leggasi: «Con provvedimento del direttore generale ...», e dove è scritto: «Alle sezioni sono preposti funzionari appartenenti a profili professionali *della VIII e della IX qualifica funzionale*», leggasi: «Alle sezioni sono preposti funzionari appartenenti a profili professionali *di qualifica funzionale non inferiore alla VII*».

93A0870

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 30 dicembre 1992 recante: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 92/8/CEE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993).

Alla pag. 7 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale citato in epigrafe, alla colonna *b)* del numero d'ordine 15, dopo l'espressione «Cloruro di diisobutilfenossietossietildimetilbenzilammonio», il simbolo «*(+)*» deve intendersi soppresso.

93A0907

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al decreto 9 settembre 1992, n. 562, riguardante: «Regolamento recante modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1993).

All'art. 1, comma 4, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla lettera *a)*, dove è scritto: «*a* certificato di godimento dei diritti *politici*;», leggasi: «*a)* certificato di godimento dei diritti *civili*;».

93A0872

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992 recante: «Organizzazione interna della Direzione generale degli affari generali e del personale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1993).

Alla pag. 35 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'art. 12, il titolo della rubrica: «Informatizzazione della gestione di tutto il personale dell'amministrazione finanziaria», deve intendersi collocato come segue:

«Art. 12

Servizio VI

CENTRO INFORMATIVO

Informatizzazione della gestione di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria

Divisione XIII».

93A0871

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 0 0 9 3 *

L. 1.300